

Tax Credit 2018

ai sensi del DM 20 dicembre 2017

Tutorial



Chi può chiedere il credito d'imposta

I legali rappresentanti delle imprese.

(La struttura ricettiva deve risultare esistente alla data del 1° gennaio 2012).



Cos'è una struttura ricettiva

- 1) La struttura alberghiera aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. La struttura deve essere composta da non meno di sette per il pernottamento degli ospiti.
- 2) La struttura che svolge attività agrituristica definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali.





Tipologia delle strutture ricettive ammesse al riconoscimento del credito d'imposta:

- alberghi
- villaggi albergo
- residenze turistico-alberghiere
- alberghi diffusi
- agriturismi (*)
- nonché quelle strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali

(*) per gli agriturismi vale l'applicazione del credito d'imposta sulle sole attività che rientrino nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, con la necessaria garanzia che le attività escluse dall'applicazione del detto regolamento non beneficino degli aiuti "de minimis" concessi.



Interventi ammissibili al credito d'imposta ai sensi dell'art. 2 del D.M. 20 dicembre 2017.



Sono interventi ammissibili al credito di imposta:

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia:
 - 1.1. le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici;
 - 1.2. le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitarie tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
 - 1.3. gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

2. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di cui al presente numero sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di riqualificazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;



4. Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, ossia:
 - 4.1. gli interventi volti ad eliminare gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;
 - 4.2. la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate;
 - 4.3. gli interventi volti a eliminare le barriere sensoriali e della comunicazione.



5. Gli interventi di incremento dell'efficienza energetica
 - 5.1. interventi di riqualificazione energetica, ovvero interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione non superiore ai valori definiti dall'Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, e successive modificazioni;

- 5.2. gli interventi sull'involucro edilizio: interventi su un edificio esistente, parti di un edificio esistente o unità immobiliari esistenti, riguardante strutture opache verticali e orizzontali (pareti, coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2016, n. 51;
- 5.3. gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione con: impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza ovvero impianti geotermici a bassa entalpia, e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione; impianti di cogenerazione o rigenerazione ad alto rendimento e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione.



6. Gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.



7. L'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture ricettive, ossia:
 - 7.1. per il rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;
 - 7.2. mobili e complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;
 - 7.3. mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine, *boiserie*, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;
 - 7.4. per pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinentziali;
 - 7.5. arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive.



Ai sensi dell'art.3 comma 1 del DM 20 dicembre 2017, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 65% **per le spese sostenute** dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 **relative a interventi che abbiano finalità di ristrutturazione edilizia**, come individuati all'art. 2, comma 1, lettera b), numeri 1, 2, 3 e 4, di riqualificazione, **a condizione che abbiano ANCHE finalità di incremento dell'efficienza energetica o di riqualificazione antisismica**, così come descritte all'art. 2, comma 1, lettera b), numeri 5) e 6) del D.M. 20 dicembre 2017, **ovvero FERMA RESTANDO TALE ULTIMA CONDIZIONE, per le spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo**, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera b), numero 7), destinati esclusivamente alle strutture ricettive oggetto del D.M. 20 dicembre 2017, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo di imposta successivo. Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo.



Le spese eleggibili art. 4 D. M. 20 dicembre 2017

Sono considerate eleggibili, ove effettivamente sostenute, le spese per:

a) *in relazione a interventi di ristrutturazione edilizia:*

1. servizi igienici e costruzione dei servizi igienici anche in ampliamento dei volumi di quelli esistenti;
2. demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
3. ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
4. modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse materiali, finiture e colori;
5. realizzazione di balconi e logge;
6. recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;

7. sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali;
8. sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico);
9. installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
10. installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa



b) *in relazione a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, le spese per interventi che possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, quali:*

1. sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica);
2. interventi di natura edilizia più rilevanti, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
3. realizzazione *ex novo* di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all'ospitalità delle persone portatrici di handicap;
4. sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di comunicazione) in concomitanza di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;
5. installazione di sistemi domotici atti a controllare in remoto l'apertura e chiusura di infissi o schermature solari;
6. sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell'accessibilità.



c) *in relazione a interventi di incremento dell'efficienza energetica:*

1. installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
2. installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo;
3. coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica;
4. installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua;

5. la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni *led*, attrezzature a classe energetica A, A+ , A++, A+++).

d) *in relazione a interventi inerenti l'adozione di misure antisismiche:*




1. valutazione della classe di rischio;
2. progettazione degli interventi;
3. interventi di tipo locale;
4. interventi di miglioramento del comportamento sismico.



e) *in relazione all'acquisto di mobili e componenti d'arredo per:*

1. l'acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;
2. acquisto di mobili e di complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;
3. acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, *boiserie*, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;
4. acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;
5. arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive.



Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 4 del presente decreto comporti **un aumento della cubatura complessiva**, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

ATTENZIONE

Le spese devono essere certificate tramite attestazione rilasciata da **SOGGETTO AUTORIZZATO** (vedi oltre in questo Tutorial) **GIURIDICAMENTE RESPONSABILE** della veridicità dei dati oggettivi dichiarati (effettività delle spese sostenute ed esistenza della documentazione contabile)

la documentazione contabile non deve essere allegata all'istanza

Per qualsiasi dubbio o incertezza su quale spesa considerare ammissibile, o per chiarimenti fiscali si consiglia di rivolgersi ai soggetti autorizzati alla certificazione delle spese, o all'Agenzia delle entrate competente per territorio.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo **HA L'OBBLIGO DI VERIFICARE** i requisiti soggettivi (esistenza dell'impresa), oggettivi (legittimità dell'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato) e formali dichiarati nell'istanza

(art. 5, comma 4 D.M. 20 dicembre 2017)

IL MINISTERO DEI BENE E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO NON PUO' ASSISTERE FISCALMENTE L'UTENTE O IL SOGGETTO AUTORIZZATO AL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DELL'EFFETTIVITA' DELLE SPESE SOSTENUTE

Gli accertamenti fiscali saranno eseguiti dall'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo (art. 8, comma 2, D.M. 20 dicembre 2017)



Agevolazione concedibile

Le singole voci di spesa elencate sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%.


L'importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato alla somma di 307.692,30 euro per ciascuna impresa ricettiva.



Credito d'imposta riconosciuto

Il 65% del totale delle spese eleggibili sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018


Se le spese eleggibili risultano essere il massimo ammissibile, ovvero euro 307.692,30, il relativo credito d'imposta riconoscibile (pari al 65% delle spese eleggibili) sarà di € **200.000** che coincide con il contributo "*de minimis*" previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (vd. limiti e condizioni del Regolamento medesimo).



Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale

Il credito d'imposta viene riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (vd. limiti e condizioni del regolamento medesimo) e comunque fino all'importo massimo di 200.000 euro nel biennio di riferimento d'imposta.

Per gli agriturismi vale l'applicazione del credito d'imposta sulle sole attività che rientrino nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, con la necessaria garanzia che le attività escluse dall'applicazione del detto regolamento non beneficino degli aiuti "*de minimis*" concessi.




In un triennio, la singola impresa non può usufruire complessivamente più di 200.000 euro di aiuti *de minimis*, compresi quelli relativi al riconoscimento del credito d'imposta



Modalità di utilizzazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta riconosciuto è ripartito in due quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

Per la fruibilità del credito d'imposta riconosciuto consultare le *Istruzioni per la compilazione dell'Unico 2018* pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, alla voce *Riqualificazione strutture ricettive turistico-alberghiere*




Il credito d'imposta riconosciuto può essere comunque utilizzato entro 10 anni (art. 2946 c.c.)




Risorse a disposizione (art. 6 D. M. 20 dicembre 2017)

Lo Stato mette a disposizione 60 milioni di euro per l'anno 2018, 120 milioni di euro nell'anno 2019 e 60 milioni nell'anno 2020, comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili di ciascuno degli esercizi medesimi.



Obblighi dichiarativi per ottenere il credito

Per ottenere il credito d'imposta non basta chiederlo al MiBACT, ma va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso



Come si utilizza il credito d'imposta

Esclusivamente in compensazione tramite presentazione del modello F24 – Codice tributo 6850 - da inoltrare tramite i servizi telematici all'Agenzia delle entrate con le modalità stabilite dalla medesima, pena il rifiuto dell'operazione di versamento



Obbligo di corrispondenza

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal MiBACT, pena lo scarto dell'operazione di versamento



L'istanza

Deve essere presentata in forma telematica, insieme all'attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti <https://procedimenti.beniculturali.gov.it>




Tempi e scadenze

FASE PREPARATORIA

Durante la quale sarà possibile compilare l'istanza sul Portale dei procedimenti


Il legale rappresentante dell'impresa non ancora registrato presso il Portale dei procedimenti dedicato ai Tax credit deve:

registrarsi al Portale dei Procedimenti, seguendo la **forma semplificata a disposizione per i Tax credit**



Non occorre inviare la fotocopia della carta d'identità

ricevere dal Portale dei Procedimenti il codice d'accesso



L'invio delle comunicazione da parte del Portale dei Procedimenti avviene sempre tramite e-mail
Controllare in caso di necessità anche nella cartella SPAM (posta indesiderata)

entrare nel Portale dei Procedimenti con il codice d'accesso ricevuto per raggiungere il menu principale e attivare una pratica relativa al TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE

compilare l'istanza con la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute


scaricare in formato pdf non modificabile l'istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute

firmare digitalmente l'istanza


ottenere dal soggetto autorizzato la sottoscrizione mediante firma digitale all'attestazione di effettività delle spese sostenute

caricare nel Portale dei Procedimenti l'istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute, rispettivamente firmate digitalmente dal rappresentante legale e dal soggetto autorizzato ad attestare le spese

ATTENZIONE



Finita la fase preparatoria non sarà più possibile compilare le istanze e le attestazioni sul Portale dei procedimenti



CLICK DAY

Il rappresentante legale dell'impresa può:

accedere al Portale dei Procedimenti tramite codice d'accesso

concludere il procedimento con l'invio telematico dell'istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute, già perfezionate dalle firme digitali



Quando presentare l'istanza

Per le spese sostenute nell'anno	Presentazione nell'anno	Periodo per la compilazione dell'istanza sul Portale dei procedimenti	Click day
2017	2018	dal 25/01/2018 ore 10:00 al 19/02/2018 ore 16:00	dal 26/02/2018 ore 10:00 al 27/02/2018 ore 16:00
2018	2019	dal 14/01/2019 ore 10:00 al 11/02/2019 ore 16:00	dal 18/02/2019 ore 10:00 al 19/02/2019 ore 16:00

Tabella riassuntiva in relazione al Tax credit riqualificazione per la presentazione delle istanze negli anni 2018 e 2019

Per le istanze presentate nell'anno ↓	Tax credit riqualificazione	
	Compilazione istanza sul Portale dei procedimenti ↓	Click day ↓
2018 (relative ai costi sostenuti nel 2017)	25gen. – 19 feb.	26 – 27 feb.
2019 (relative ai costi sostenuti nel 2018)	14 gen. – 11 feb.	18 – 19 feb.



Registrazione

Dalle ore 10,00 del 25 gennaio 2018 fino alle ore 16,00 del 19 febbraio 2018

Il legale rappresentante dell'impresa può registrarsi sul Portale dei Procedimenti
<https://procedimenti.beniculturali.gov.it>

Non occorre inviare la fotocopia della carta d'identità

Per la registrazione è necessario:

- 1) riempire i campi relativi ai dati personali del legale rappresentante:
 - nome e cognome
 - sesso
 - sigla provincia di nascita
 - luogo di nascita
 - data di nascita
 - codice fiscale
 - casella di posta elettronica del legale rappresentante
 - Recapito telefonico

- 2) riempire i campi relativi alla residenza del legale rappresentante:
 - Nazione
 - Provincia
 - Comune
 - Indirizzo

- 3) autorizzare il trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione o soggetti terzi ai soli fini della gestione dei procedimenti, barrando la casella dedicata

- 4) cliccare sul pulsante INVIA in alto a sinistra della pagina web

ATTENZIONE

	<p>Al codice fiscale del legale rappresentate può corrispondere un solo indirizzo e-mail</p> <p>Ovvero</p> <p>Non è possibile abbinare a un indirizzo e-mail più di un codice fiscale</p>	
---	--	---

1 2 3 4
5 6 7
8 9 10


Codice d'accesso

Dopo l'invio dei dati, il legale rappresentante riceverà entro un'ora, nella propria casella di posta indicata, una **prima e-mail** generata automaticamente, nella quale sono presenti collegamenti ipertestuali attraverso i quali sarà possibile per una sola volta o confermare la volontà di registrazione, oppure annullarla

Dopo aver confermato la registrazione, il legale rappresentante riceverà, entro un'ora, una **seconda e-mail** contenente:

- **Notifica** dell'effettiva registrazione al Portale dei Procedimenti
- **Notifica** dell'effettiva abilitazione al procedimento TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE
- **Codice d'accesso** per il Portale Procedimenti

ATTENZIONE

	<p>Per la compilazione e l'invio dell'istanza, il legale rappresentante, sotto la propria responsabilità, può trasmettere a terzo le credenziali d'accesso</p> <p>Pertanto l'eventuale terzo delegato deve necessariamente utilizzare le credenziali d'accesso del legale rappresentante</p>	
---	--	---

Con il codice ricevuto, il legale rappresentante (o il terzo delegato) può entrare nel Portale dei Procedimenti, accedere alla pagina del menu principale e cliccare sul link:



Scegli un procedimento

Visualizza la lista dei procedimenti

In tal modo si accede alla pagina dove è possibile attivare tanti procedimenti relativi a

Tax credit riqualificazione


quante sono le imprese che fanno capo al legale rappresentante. Ogni procedimento verrà contraddistinto da un proprio identificativo

Il legale rappresentante, già accreditato in passato presso il Portale dei Procedimenti, può procedere, nel periodo di stesura dell'istanza, alla compilazione della stessa, attivando direttamente dal menu principale il procedimento relativo a

Tax credit riqualificazione



Si potrebbe verificare che, al momento dell'inserimento del C. F. / P. Iva dell'impresa interessata, il Sistema non permetta di proseguire in quanto non riconosce l'attività svolta dall'impresa compatibile. In questo caso il Portale per poter procedere, chiede di inserire la Certificazione della Regione di appartenenza che attesti la conformità dell'attività esercitata con la declaratoria dell'art. 2, comma 1 del D. M. 20 dicembre 2018.



Prima di inserire i dati necessari per la compilazione dell'istanza è importante sapere

Il legale rappresentante dell'impresa deve inserire nell'applicazione on line anche i seguenti dati relativi al soggetto autorizzato ad attestare l'effettività delle spese sostenute

- nome e cognome
- codice fiscale
- ruolo in base al quale attesta, con l'apposizione della propria firma digitale, l'effettività delle spese sostenute
- documentazione amministrativa e tecnica secondo quanto previsto dal D.M. 20 dicembre 2017, elenco A



Attestazione dell'effettività delle spese sostenute

Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi

È competente ad attestare l'effettività delle spese sostenute uno dei seguenti soggetti:

- presidente del collegio sindacale
- revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali
- professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
- professionista iscritto nell'albo dei periti commerciali
- professionista iscritto nell'albo dei consulenti dei lavoro
- responsabile del centro di assistenza fiscale



Compilazione dell'istanza e dell'attestazione

Dalle ore 10,00 del 25 gennaio:

il legale rappresentante dell'impresa può:

- **accedere**, previa registrazione, al Portale dei Procedimenti tramite il codice ricevuto
- **entrare** nel Menu principale
- **clickare** l'apposito link



[Scegli un procedimento](#)

Visualizza la lista dei procedimenti

- **chiedere** l'attivazione di una pratica per la presentazione dell'istanza relativa al Tax Credit RIQUALIFICAZIONE sul relativo link:

Tax credit riqualificazione

- una volta entrati nella pagina dedicata alla compilazione dell'istanza, cliccare sul link:



Compila la richiesta

Inserisci o visualizza i dati della richiesta

- **inserire i dati necessari** alla produzione dell'**istanza** e dell'**attestazione**:
 - Codice fiscale dell'impresa
 - Denominazione
 - Se è ditta individuale
 - La tipologia della struttura alberghiera ammessa al beneficio
 - Costo complessivo degli interventi
 - Ammontare totale delle spese eleggibili
 - Il credito d'imposta spettante
 - Nome e cognome, codice fiscale e ruolo in base al quale il soggetto autorizzato attesta, con l'apposizione della propria firma digitale, l'effettività delle spese sostenute

I N O L T R E

- dichiarare, in sostituzione di atto di notorietà, di non aver ricevuto contributi “*de minimis*”, oppure di averne usufruito durante l'esercizio finanziario in corso o nei due precedenti, specificandone l'ammontare



Avvertenza

In nessun caso si accettano istanze prodotte in forme e modalità diverse da quanto qui espressamente indicato



Facilitazione per l'inserimento dei dati

L'Applicazione prevede la possibilità di interrompere l'operazione di inserimento dati per poi riprenderla successivamente, comunque entro il termine indicato per la compilazione

A tal fine è necessario:

- salvare i dati inseriti ogni volta che si interrompe l'operazione, cliccando l'apposito pulsante **SALVA** in alto a sinistra della pagina
- tornare **INDIETRO** fino ad arrivare al menu principale e cliccare sul pulsante



[Esci e disconnetti](#)

- Utilizzare il codice d'accesso rilasciato dal Portale per i successivi rientri nell'Applicazione



Produzione dell'istanza

Dal 25 gennaio 2018

Terminata la compilazione dell'istanza e della relativa attestazione dell'effettività delle spese sostenute è necessario salvare i due documenti sul proprio Personal Computer o altro dispositivo

A tal fine, mediante gli appositi comandi

Scarica PDF


[Genera documento PDF](#)

il Portale dei Procedimenti produce in formato PDF l'istanza comprensiva di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti "*de minimis*" eventualmente ricevuti, che il legale rappresentante deve sottoscrivere digitalmente

Scarica PDF

[Genera attestazione PDF](#)

il Portale dei Procedimenti produce informato PDF l'attestazione dell'effettività delle spese sostenute, che deve essere firmata digitalmente dal soggetto autorizzato



ATTENZIONE

Per evitare che durante il caricamento dell'istanza e dell'attestazione debitamente firmate digitalmente il Portale dei procedimenti non riconosca i documenti, seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni per il salvataggio dei documenti pdf sul proprio computer

<p>Nel caso in cui si stia utilizzando Internet Explorer</p>	<p>Cliccare su SCARICA PDF (sia per Istanza che per Attestazione)</p> <p>Nella parte inferiore della schermata si aprirà una finestra contraddistinta da una cornice superiore gialla</p> <p>La finestra è corredata da tre pulsanti: APRI SALVA ANNULLA</p> <p>A destra del pulsante SALVA è presente una freccetta rivolta verso il basso</p> <p>Cliccare sulla freccetta e selezionare SALVA CON NOME</p> <p>Scegliere quindi la cartella di destinazione</p> <p>Aprire la cartella nella quale è stato salvato il file PDF e firmarlo digitalmente</p> <p>Ricollegarsi al sito dei Procedimenti</p> <p>Allegare il file firmato</p>
<p>Nel caso in cui si stia utilizzando CHROME</p>	<p>Dopo aver cliccato su SCARICA PDF comparirà a sinistra dello schermo una notifica in basso col nome del file</p> <p>Selezionare freccia in basso (a destra del nome) e cliccare Mostra nella cartella</p> <p>Copiare/spostare il file in una propria cartella e provvedere a firmarlo</p>


<p>Nel caso in cui si stia utilizzando FIREFOX</p>	<p>cliccando su SCARICA PDF comparirà una maschera POP-UP che richiederà di aprire o salvare il file</p> <p>Selezionare SALVA FILE</p> <p>Cliccare a questo punto la freccia che punta verso il basso situata nella barra superiore del browser (vicino all'icona della stella)</p> <p>Nella finestra che si aprirà cliccare sull'icona "cartella"</p> <p>Copiare il file in una propria cartella e provvedere a firmarlo</p>
---	---



Sottoscrizione dell'attestazione dell'effettività delle spese sostenute

Il legale rappresentante recapita in formato elettronico l'**ATTESTAZIONE** scaricata in formato PDF al **soggetto autorizzato** per la certificazione dell'effettività delle spese sostenute

Il soggetto autorizzato apporrà la propria firma digitale sul documento originale



Dati tecnico-informatici per la sottoscrizione dell'istanza e dell'attestazione

L'**istanza** Tax Credit riqualificazione prodotta dall'Applicativo in formato pdf deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.

L'**attestazione dell'effettività delle spese sostenute**, prodotta dall'Applicativo in formato pdf, deve essere certificata attraverso l'apposizione della firma (sul documento originale, non modificato) dal soggetto autorizzato

La sottoscrizione digitale di ambedue i documenti dovrà avvenire mediante il formato CAdES-BES

La busta crittografica, destinata a contenere il pdf originale, deve essere conforme alla modalità denominata CAdES-BES e assumere l'estensione "p7m"

Il documento informatico sottoscritto deve in tal modo essere conforme al documento ETSI TS 101733 (modalità CAdES-BES)

All'atto della sottoscrizione digitale, i certificati associati alle firme, devono:

- **essere qualificati:**
 - a) gli attributi givenName e surname del certificato devono contenere rispettivamente il nome e il cognome dei relativi titolari
 - b) il serialNumber deve contenere il codice fiscale dei rispettivi titolari
- **essere validi**
- avere i **dati identificativi corrispondenti** a quanto dichiarato dal legale rappresentante durante la compilazione dell'istanza e dell'attestazione

Eventualmente il campo **title** (relativo ai dati identificativi del titolare) può contenere indicazioni della qualifica specifica del titolare, quale l'appartenenza a ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di abilitazioni professionali


La mancata valorizzazione, all'interno del certificato, di uno dei seguenti attributi: givenName, surname e serialNumber, comporterà un rifiuto automatico della busta crittografica da parte dell'Applicativo, ovvero **il caricamento non andrà a buon fine**

Non sono ammessi certificati che non permettono di risalire ai dati identificativi del titolare

I certificati possono contenere altri attributi non in contrasto con quanto previsto dalle specifiche ETSI TS 102 280

Ai certificati qualificati si applica quanto stabilito nella specifica ETSI TS 102 280 V1.1.1 (Profilo dei certificati X.509 V3 per certificati rilasciati a persone fisiche).

Caricamento istanza e attestazione



Il legale rappresentante può caricare l'istanza che ha già firmato digitalmente e l'attestazione firmata digitalmente dal soggetto autorizzato, seguendo il seguente percorso:

- entra nel Portale dei Procedimenti con il proprio codice
- accede al MENU PRINCIPALE e clicca sul link:



Scegli un procedimento

Visualizza la lista dei procedimenti

- seleziona il procedimento non ancora inviato dal box denominato:

Richieste da compilare

Elenco delle richieste non ancora inviate

- clicca il link:



Compila la richiesta

Inserisci o visualizza i dati della richiesta

- scorre fino all'ultima pagina e allega l'istanza con relativa attestazione, rispettivamente sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante e dal soggetto autorizzato, mediante i seguenti pulsanti:

Apri sezione

Allega Istanza Tax Credit riqualificazione

Apri sezione

Allega Attestazione Tax Credit riqualificazione

Apri sezione

Allega Documentazione amministrativa e tecnica



Ripensamenti o necessità di modificare i dati inseriti

Solo durante tutto il periodo dedicato alla complicazione dell'istanza e della relativa attestazione (per il 2018 dalle ore 10,00 del 25 gennaio fino alle ore 16,00 del 19 febbraio) è possibile variare, modificare, rettificare i dati già inseriti, rientrando con il codice d'accesso nel Portale dei Procedimenti.

Sarà necessario scaricare il nuovo o i nuovi documenti prodotti a fronte delle modifiche apportate e ricaricarli una volta che siano stati firmati digitalmente, previa eliminazione dei precedenti



Click day 2018

invio dell'istanza e relativa attestazione

Dalle ore 10,00 del 26 febbraio 2018 fino alle ore 16,00 del 27 febbraio 2018

il legale rappresentante, che ha già caricato nel Portale dei Procedimenti l'istanza e l'attestazione dell'effettività delle spese sostenute firmate digitalmente nei modi già esposti,

- entra nel Portale dei Procedimenti con il proprio codice d'accesso
- accede al Menu principale
- sceglie dal box dedicato il procedimento: si aprirà la seguente pagina che, **solo a partire dalle ore 10,00 del 26 febbraio 2018**, presenterà anche il pulsante dedicato per l'invio della richiesta

Indietro



Compila la richiesta

Inserisci o visualizza i dati della richiesta



Elimina la richiesta

Elimina tutti i dati e gli allegati della richiesta. L'operazione è irreversibile.



Invia la richiesta

Consente l'invio telematico della richiesta con le modalità previste. Una volta effettuato non sarà più possibile modificare i dati inseriti.

- utilizza l'apposito pulsante:



Invia la richiesta

- ottiene una **ricevuta** con indicazione della **data** e dell'**ora** di acquisizione dei documenti, valida per la definizione della graduatoria nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza



ATTENZIONE

Si avvisa che **L'EVENTUALE DUPLICAZIONE DELL'INVIO** della richiesta comporta **L'ANNULLAMENTO DEL PRECEDENTE INVIO**, dunque **L'ULTIMO INVIO (Click) ANNULLA IL PRECEDENTE.**



ATTENZIONE

Per l'anno 2018, il pulsante per l'invio delle istanze sarà visibile solo a partire dalle ore 10,00 del 26 febbraio fino alle ore 16,00 del 27 febbraio



È utile sapere

- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive
- Il credito d'imposta non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi



Graduatoria



Dal 28 febbraio 2018 al 28 aprile 2018 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo verifica i dati soggettivi, oggettivi e formali delle domande e redige la relativa graduatoria in base all'ordine cronologico d'arrivo



Il 2 maggio 2018 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo pubblica sul proprio sito istituzionale (www.turismo.beniculturali.it) **l'elenco delle domande ammesse alla procedura** con l'indicazione del credito riconosciuto.

LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA HA VALORE DI NOTIFICA NEI CONFRONTI DI TUTTE LE IMPRESE.



Tabella riassuntiva crono-programma 2018

25 gennaio ore 10:00 – 19 febbraio ore 16:00	Registrazione del legale rappresentante Inserimento dati per la produzione dell'istanza Produzione dell'istanza e relativa attestazione dell'effettività delle spese sostenute Caricamento sul Portale dei Procedimenti dell'istanza e relativa attestazione dell'effettività delle spese sostenute, entrambe firmate digitalmente
26 febbraio ore 10:00 – 27 febbraio ore 16:00	Invio telematico della domanda corredata dall'attestazione dell'effettività delle spese sostenute
28 febbraio – 28 aprile	Verifica da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli elementi soggettivi, oggettivi e formali riportati nelle istanze
2 maggio	Pubblicazione dell'elenco delle istanze ammesse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione

Riferimenti normativi:

Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, articolo 10

Decreto Ministeriale 20 dicembre 2017 (a firma del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti).

Le icone e le clip-art utilizzate su questo documento sono risultate libere da copyright e qui inserite senza scopo di lucro. Tuttavia, se qualcuno rivendicasse come proprie le icone o le clip-art o, comunque, venissero ritenute protette da copyright, l'Ufficio, previo contatto del sito fornitore, provvederà ad eliminarle